



Ordinanza concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Ponte Capriasca

Il Municipio di Ponte Capriasca,

richiamati gli articoli 107 e 192 LOC, 23-26 RALOC, la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il Regolamento videosorveglianza sul territorio del Comune di Ponte Capriasca, emana la seguente ordinanza:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1. La presente ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Ponte Capriasca, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.
2. La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.
3. Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:
 - edifici scolastici, strutture e parchi pubblici;
 - vie e piazze di pubblico transito;
 - centri di raccolta dei rifiuti;
 - altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Essa è intesa segnatamente a:
 - prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di micro-criminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
 - tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vanda-



- lismo o danneggiamento in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta dei rifiuti, ecc.;
- monitorare e migliorare la gestione del traffico.
3. È esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art. 3 Utilizzazione e principi

1. Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera personale riservata delle persone, che non deve essere sorvegliata (articolo 179quater Codice Penale Svizzero).
2. Il Municipio dal profilo tecnico può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.
3. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4 Informazioni al pubblico

1. Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.
2. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
3. In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 5 Uso e accesso

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
2. L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al Municipio ed al segretario comunale.
3. In casi particolari il Municipio può autorizzare l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali o intercomunali.



Municipio Ponte Capriasca

Municipio

Art. 6 Registrazione

1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
2. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al massimo dopo 100 ore.
3. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle autorità di cui all'articolo 7.

Art. 7 Comunicazione delle registrazioni

1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:
 - autorità competenti per il perseguimento penale;
 - autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Comune di Ponte Capriasca presenta una denuncia o presso le quali fa valere diritti, o nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune stesso.
3. La comunicazione delle registrazioni ad un'autorità ai sensi del cpv. 2 è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti preposta al perseguimento penale, è fatta salva la sua decisione di comunicare a terzi le registrazioni.

Art. 8 Protezioni dei dati

1. Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.
2. Non sono considerati terzi il Comando della Polizia intercomunale e il personale da esso designato e il personale dei servizi informatici comunali.



3. Per quanto non esplicitamente previsto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

Art.10 Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC.

Art. 11 Norme di diritto

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco Il Segretario
Pietro Lisiero Daniele Piccaluga

Approvata con risoluzione municipale no 395 del 22 agosto 2017.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 30 agosto 2017 al 29 settembre 2017.